

---

## **GUIDA AL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO (ai sensi dell'art. 2, legge n. 33/2015)**

### **Cosa è il trasferimento dei servizi di pagamento**

È un servizio previsto dal Decreto Legge n.3 del 24 gennaio 2015 convertito dalla legge n. 33 del 24 marzo 2015 che consente ai clienti consumatori:

- di trasferire da una banca ad un'altra banca (cioè dalla Banca Originaria che intrattiene i rapporti ad una Banca Nuova) i servizi di pagamento attivi sul conto corrente originario (bonifici e addebiti diretti);
- di trasferire il saldo del Conto Originario portandolo sul Nuovo Conto;
- di richiedere l'estinzione del conto corrente originario.

### **A chi è rivolto il servizio**

Esclusivamente ai clienti consumatori (le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).

### **Quali servizi di pagamento possono essere trasferiti**

I servizi di pagamento di cui il Cliente può chiedere il trasferimento sono i seguenti:

- ordini permanenti di bonifico (cioè gli ordini impartiti dal Cliente alla Banca Originaria di eseguire bonifici a intervalli regolari o a date predefinite);
- addebiti diretti (cioè i pagamenti effettuati dal Cliente mediante addebito del Conto Originario disposto direttamente dal beneficiario dei pagamenti, sulla base del consenso in precedenza dato dal Cliente);
- bonifici in entrata ricorrenti (cioè i bonifici disposti da terzi a favore del Cliente a intervalli regolari o a date predefinite);
- trasferimento del saldo disponibile positivo.

La richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento può riguardare tutti i servizi di pagamento attivi sul Conto Originario oppure solo una parte di essi.

Se il Cliente chiede il trasferimento di tutti i bonifici, il servizio di trasferimento prevede che tutti gli ordini di bonifico in entrata sul Conto Originario nei 12 mesi successivi alla data di efficacia del trasferimento siano reindirizzati automaticamente sul Nuovo Conto.

A completamento delle richieste di trasferimento il Cliente può chiedere anche l'eventuale estinzione del conto corrente originario con trasferimento dell'eventuale saldo residuo.

### **A chi deve essere rivolta la richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento**

Il Cliente deve rivolgere la sua richiesta direttamente alla Banca Nuova. Firmando la richiesta per l'attivazione del servizio, il Cliente autorizza la Banca Originaria e la Banca Nuova a compiere quanto necessario allo svolgimento del servizio di trasferimento.

La Banca Originaria può contattare il Cliente per esigenze connesse allo svolgimento del servizio.

### **Condizioni necessarie per attivare il servizio di trasferimento**

Per attivare il servizio è necessario:

- che il Nuovo Conto e il Conto Originario siano espressi nella stessa valuta, abbiano la stessa intestazione e siano accessi su Banche situate sul territorio italiano;
- che la richiesta di attivare il servizio di trasferimento, nel caso di conti cointestati, sia firmata da tutti i cointestatari ancorché siano previste facoltà di disposizione disgiunta delle operazioni.

Se il Cliente chiede la chiusura del Conto Originario è necessario che consegna alla Banca Nuova gli assegni inutilizzati e le carte di pagamento emesse dalla Banca Originaria. Se il Cliente possiede altri strumenti di utilizzo del Conto Originario (ad esempio supporti informatici per il servizio internet banking, quali ad esempio i token) deve verificare presso la Banca Originaria la necessità di restituire tali strumenti.

### **Condizioni economiche del servizio di trasferimento**

La Banca Nuova e la Banca Originaria non addebitano spese al Cliente per il Servizio e consentono gratuitamente al Cliente, per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del Servizio e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti.

### **Tempi di esecuzione del servizio di trasferimento**

Il servizio di trasferimento si svolge nel termine di 12 giorni lavorativi a partire dalla data in cui la Banca Nuova riceve la richiesta del Cliente; il trasferimento è perciò attivo sul Nuovo Conto dal 13° giorno lavorativo.

Il Cliente ha facoltà di indicare, nella richiesta che presenta alla Banca Nuova, una specifica data in cui chiede che sia attivato il trasferimento dei servizi di pagamento (data che deve essere successiva a quella del 13° giorno lavorativo decorrente dalla data in cui la Banca Nuova riceve la richiesta del Cliente).

La data in cui il trasferimento diviene attivo sul Nuovo Conto è detta "data di efficacia".

### **Tempi di esecuzione delle attività a carico della Banca Nuova e della Banca Originaria**

1) Entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, la Banca Nuova chiede alla Banca Originaria di eseguire le seguenti operazioni, in funzione di quanto richiesto dal Cliente:

- di trasmetterle l'elenco degli ordini permanenti di bonifico attivi sul Conto Originario e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto da trasferire;
- di trasmetterle le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti eseguiti sul Conto Originario nei precedenti 13 mesi;
- di annullare gli ordini permanenti di bonifico attivi sul Conto Originario in modo da consentire l'attivazione dei medesimi sul Nuovo Conto nella data di efficacia;
- di trasferire il saldo dal Conto Originario al Nuovo Conto nella data di efficacia;
- di chiudere il Conto Originario in modo da effettuare il bonifico di trasferimento del saldo sul Nuovo Conto nella data di efficacia;

2) La Banca Originaria, dopo aver ricevuto la richiesta dalla Banca Nuova, esegue le seguenti operazioni:

- entro cinque giorni lavorativi trasmette alla Banca Nuova le informazioni riguardanti gli ordini permanenti di bonifico, gli ordini di addebito diretto e i bonifici ricorrenti in entrata da trasferire sul Nuovo Conto;
- annulla gli ordini permanenti di bonifico sul Conto Originario in modo da consentire l'attivazione dei medesimi sul Nuovo Conto nella data di efficacia;
- trasferisce il saldo dal Conto Originario al Nuovo Conto nella data di efficacia;
- chiude il Conto Originario in modo da effettuare il bonifico di trasferimento del saldo sul Nuovo Conto nella data di efficacia, salvo che il Cliente abbia obblighi pendenti che siano ostativi alla chiusura o che possono determinare un ritardo nei tempi di chiusura. La Banca Originaria informa il Cliente se tali obblighi pendenti impediscono o ritardano la chiusura del conto di pagamento del consumatore.

3) Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni fornite dalla Banca Originaria, la Banca Nuova esegue le seguenti operazioni:

- predispone quanto necessario per consentire l'esecuzione degli ordini permanenti di bonifico dalla data di efficacia;
- predispone quanto necessario per accettare gli addebiti diretti a partire dalla data di efficacia;
- comunica le coordinate del Nuovo Conto ai soggetti che dispongono bonifici ricorrenti a favore del Conto Originario (bonifici ricorrenti in entrata) di cui il Cliente ha chiesto il trasferimento. Il Cliente può provvedere direttamente a tale comunicazione verso i soggetti ordinanti, utilizzando in tal caso lo standard di comunicazione messo a disposizione dalla Banca Nuova;
- comunica le coordinate del Nuovo Conto ai beneficiari di addebiti diretti attivi sul Conto Originario, di cui il Cliente ha chiesto il trasferimento, e la data a partire dalla quale gli addebiti diretti saranno eseguiti sul Nuovo Conto. Il Cliente può provvedere direttamente a tale comunicazione verso i beneficiari, utilizzando in tal caso lo standard di comunicazione messo a disposizione dalla Banca Nuova.

### **Risoluzione delle controversie sul servizio di trasferimento**

Il Cliente che intende presentare un reclamo riguardo allo svolgimento del servizio di trasferimento deve seguire le modalità indicate nel foglio informativo del conto corrente ordinario consumatori e nel contratto di conto corrente, stipulato con la Banca, all'articolo "Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie".